

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL
COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA -(Ex Program
ma di Intervento n°1312 ai sensi della Legge 14.2.

1963, n.60 - Lotti C - D).=

-Importo al netto del ribasso....L. 1.024.156.294.=

-Impresa: "EDILCO s.r.l. " - Brindisi.-

-Repertorio n. 5763

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantasette, addì 6/201
del mese di *Luglio* in Brindisi e nella sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi -Via G.B. Casimiro, 27.-

Innanzi a me Dott.Ing. Antonio Longo Direttore Gene-

rale f.f. dell'Istituto predetto, autorizzato con
ordinanza n.17/72 in data 7.9.1972 del Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla

stipula dei contratti relativi nell'interesse del-

l'Istituto stesso ai sensi dell'art.151 del T.U. ap-

provato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamato in vi-

gore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408, si sono

2
22-1-1977
N. 2245 Mod. 1 Vol. =
Incarico: *Incumbent*
Il Direttore: *Ing. Antonio Longo*



personalmente costituiti:

1°)-Il Dott. Raffaele Fischetto nato il 7.9.1912 a Brindisi, ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)-Il Sig. Ing. Antonio Corrado, nato in Oria il 22. ottobre 1927 e domiciliato in Brindisi alla Via Bastioni di S. Giacomo n.92, quale amministratore unico e rappresentante legale della " EDILCO s.r.l." con sede in Brindisi in Corso Roma n.104, in nome e per conto della quale dichiara di agire giusto atto costitutivo della Società per Avv. Ernesto NARCISO, notaio in Brindisi, Repertorio n.8340 e Raccolta n. 2767 del 14 aprile 1977, che al presente atto si allega in copia notarile-sotto la lettera A.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale f.f. - Funzionario rogante -sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

S I P R E M E T T E :

A)-Che la GESCAL, con nota Prat. n.BB/1/DIT.urg./G Prt. II/2/2 n.3837/70 del 3 Giugno 1970, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1548 del 17 Febbraio 1970, su indicazione del Comitato

Provinciale, ha disposto di stanziare, per interventi urgenti, la somma di milioni 3.000 per la realizzazione nel Comune di Brindisi di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori (art. 15/1 della Legge 14.2.1963, n. 60); mentre il Consiglio di Amministrazione di detta Gestione, nella seduta n. 381 del 24.4.1970, in applicazione di quanto stabilito dallo art. 23/d della Legge 14.2.1963, n. 60 e dello art. 31/1 del Regolamento di attuazione, ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 3.000.;

B)-Che la GESCAL, con la nota prot. II/2 n. 15779/70 del 23.12.1970, ha comunicato di avere approvato il programma d'intervento n. 1312 per costruzioni in Brindisi;

C)-Che allestito il progetto relativo alla costruzione di due palazzine, con 6 elementi di scale, composto di n. 54 alloggi, con n. 370 vani e n. 15 negozi (Lotti C-D) in Brindisi, a cura di un gruppo di progettazione, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 319 del 21.1.1972 per un ammontare complessivo di lire £. 478.197.790.= di cui £. 467.226.087.= a base d'asta

Per copia conforme



autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D)-Che detti lavori vennero affidati all'Impresa Vittorio Pampo da Lecce con contratto del 18 Ottobre 1972 n.5577 di Repertorio a seguito della licitazione privata effettuata il 28 giugno 1972;

E)-Che detto contratto fu risolto bonariamente a richiesta dell'Impresa Vittorio Pampo per motivi di salute, con deliberazione n.2501 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 30 Settembre 1975;

F)-Che il quadro economico per l'integrazione del finanziamento dei lavori oggetto del presente appalto, risultano da apposite perizie di completamento delle opere approvate dalla Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22.10.1971,n.865 veniva approvato dal Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi con Ordinanza n.19/76 del 29.5.1976;

G)-Che detta Ordinanza è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione di detto Istituto nella seduta del 23.7.1976 con delibera n.2609;

H)-Che con la perizia di completamento relativa al lotto C-D si stabilisce l'ammontare complessivo dei

lavori in £.1.231.855.804.= (Lire Unmiliardoduecen-
totrentunomilioniottoecentocinquantacinquemilaotto=
centoquattro) di cui £.1.082.308.742.= (Lire Unmi-
liardottantaduemilionitrecentottomilasettecentoqua-
rantadue) a base d'asta;

I)-Che i lavori oggetto del presente contratto sa-
ranno pagati con i fondi all'uopo accreditati dal
Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Edilizia
Residenziale- per il completamento dei programmi co-
struttivi ai sensi della Legge 14.2.1963, n.60;

L)-Che disposta la licitazione privata per l'appal-
to della succitata costruzione e fissato l'esperi-
mento al giorno 18.11.1976 ad ore dodici, si invia-
va invito a partecipazione a n.25 Imprese e Coope-
rative Edilizie, come da raccomandata in data 2 No-
vembre 1976 n.8176, che viene allegata al presente
contratto sotto la lettera B, stabilendosi al 17
Novembre 1976 a ore dodici la scadenza del termine
utile per la presentazione delle offerte;

M)-Che esposita la detta licitazione privata in da-
ta 18.11.1976, i lavori di cui innanzi vennero ag-
giudicati all'Impresa Geom.Eumeo Corrado da Brindi-
si col ribasso d'asta del 5,185% (Lire Cinque e cen-
tesimi centottantacinque per cento), come da verbale
in data 18.11.1976 registrato a Brindisi il 5.1.1977

Proprietà conforme

12 MAR 1980

UFFICIALE ROGANTE DELEGATO
Proff. Ing. Antonio Longo



al n.76 Mod.I;

N)-Che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;

O)-Che l'Impresa Eumeo Corrado da Brindisi, ha chiesto con nota del 3 maggio 1977, di cedere l'appalto in argomento alla "EDILCO s.r.l.", in virtù di quanto disposto dall'art.334 della Legge 20 Marzo 1865, n.2248 allegato F;

P)-Che il Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. ha autorizzato con delibera n.2762 del 17 Maggio 1977 la cessione dei lavori e la stipulazione del contratto con la "EDILCO s.r.l." da Brindisi previa dimostrazione di possesso dei requisiti di Legge;

Q)-Che la "EDILCO s.r.l." ha dimostrato di possedere i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta dei lavori;

R)-Che l'Impresa "EDILCO s.r.l." da Brindisi intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di

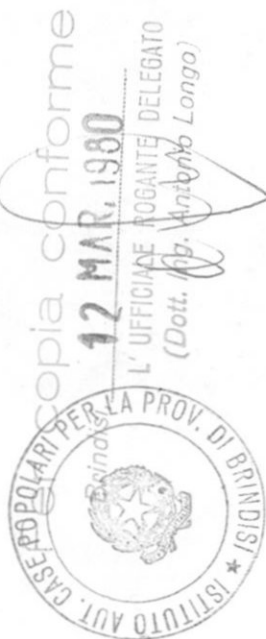
Appalto e dagli altri relativi e correlativi, median
te fidejussione bancaria e giusta quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art.3 del nuovo Capitolato
Generale di Appalto per le opere di competenza del
Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio
1962, n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di Lire
L.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)-Tanto la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati comprese n.36 Tavole contenen
ti i grafici di progetto che restano allegati al pre
sente atto sotto la lettera D/1 a D/36 tutti contro
firmati dall'Ing. Antonio Corrado nella sua qualità
di legale rappresentante della "EDILCO s.r.l." da
Brindisi, si intendono qui integralmente trascritti
e formano parte integrante del presente contratto,
nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autò
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin
disi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO" e l'Im
presa " EDILCO s.r.l." da Brindisi " IMPRESA" .=-

ART.2°)- Il Dott.Raffaele Fischetto nella sua espres
sa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che
rappresenta cede all'Impresa "EDILCO s.r.l." da Brin
disi, la quale a mezzo del suo legale rappresentan



te Ing. Antonio Corrado, accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi-Lotto C-D, P.I.n.1312 giusta perizia di completamento per l'ammontare complessivo di $\text{L.} 1.231.855.804.=$ (Lire Unmiliardoduecentotrentunomilioniottoecentocinquantaacinquemilaottocentoquattro), di cui $\text{L.} 1.082.308.742.=$

(Lire Unmiliardoottantaduemilionitrecentottomilasettecentoquarantadue) a base d'asta che, per effetto del ribasso di $\text{L.} 5,173\%$ (Lire Cinque e centesimi centosettantatre per cento) e di quello aggiunto di $\text{L.} 0,20\%$ (Lire zero e centesimi venti per cento) per fideiussione bancaria, in tutto $\text{L.} 5,373\%$ (Lire Cinque e centesimi trecentosettantatre per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a $\text{L.} 1.024.156.294.=$ (Lire Unmiliardoventiquattromilionicentocinquanta=scimiladuecentonovantaquattro).--

ART. 3°)--Forma pure parte integrante del presente contratto, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063, che viene allegato sotto la lettera E.--

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamenti di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quando dispone l'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuazione detto onere compreso nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di L. 51.316.046.=(Lire Cinquantunomilionitrecentosedicimilaquarantasei) dell'Istituto Bancario Italiano -Sede di Roma-rappresentato dai Sigg. Marcello Papi e Geo Rossi nella rispettiva qualità di Vice-Direttore e procuratore



giusta atto di fidejussione n.23283 del 21.6.1977, registrato a Roma al n.5361 -I Mod. 71/M il 22.6. 1977, con il quale la predetta Banca si impegna di costituirsi fidejussore nell'interesse della suddetta Impresa "EDILCO s.r.l." ed a favore dell'I.A.C.P. fino alla concorrenza della somma di L.51.316.046.- corrispondente all'ammontare del detto deposito cauzionale definitivo e che dichiara di voler prestare e costituire con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del C. C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'Impresa debitrice.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.6°)- Per quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non con-

siderato al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.--

ART.7°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariabili, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.--

ART.8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.--

ART.9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924, n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dal

la modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n.936.-

ART.10°)-A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART.11°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche dei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualifica-

zione giuridica, economica e sindacale.-

ART. 12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a)- per la fornitura di materiali;
- b)- per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 13°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione,

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.--

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.--

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.--

ART. 14°)-Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso l'Avv. Teodoro Marrazza-Via Dè Terribile, n. 4.--

ART. 15°)-Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione privata ed al presente contratto, per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente a qualsiasi titolo corrisposta, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future derivanti dall'appalto.--

ART. 16°)-E' altresì a carico dell'appaltatore senza

diritto a rivalsa -il contributo di L. 1,00% (Lire una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.), nonchè sull'ammontare dei eventuali riserve accolte e per revisione prezzi.-

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

A richiesta io Ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e lo approvano.-

Il presente atto consta di cinque fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate quattordici oltre a questa fin qui.